



AVVICINARE L'ITALIA ALL'EUROPA PIÙ RISORSE PER LA SCUOLA

Si fa il contrario con l'approvazione della legge di stabilità

Il paese si attende una nuova politica che avvicini l'Italia all'Europa – commenta Massimo Di Menna, segretario generale della Uil Scuola, dopo l'approvazione della legge di stabilità.

Eliminare sprechi e prebende e utilizzare i risparmi per sostenere la scuola. Il contrario di quello che il Governo sta facendo.

Il ministro Profumo non può continuare a lasciare gli insegnanti, il personale ATA, i Dirigenti e la scuola in balia di ritardi e incertezze.

A giugno – continua Di Menna – aveva preso impegno per l'atto di indirizzo per il pagamento degli scatti di anzianità e oggi stiamo qui a protestare perché quattro mesi non sono stati sufficienti.

Leggiamo di possibili ulteriori tagli e di interventi non meglio precisati sulla scuola di cui non abbiamo nessuna informazione.

Sul piano di digitalizzazione delle scuole e di invio di strumenti informatici, tablet e computer, elemento positivo di modernizzazione, al momento, sono state prodotte circolari. Nulla sappiamo di tempi e modi.

E' il momento di ricondurre il tutto a normalità. Il ministro convochi i sindacati e si affrontino uno per uno i problemi e le modalità di intervento.

Chi lavora ogni giorno a scuola, garantendone il funzionamento, deve essere partecipe dei processi.

E' ora di finirla con decisioni prese e gestite al di fuori di trasparenza, coinvolgimento e condivisione.

DECRETO LEGGE DI STABILITÀ 2013

La scheda di lettura Uil Scuola sulle misure varate dal Governo per il pubblico impiego

La lettura del testo dell'art. 8 del decreto legge di stabilità 2013, nella forma che "circola" attualmente, in attesa di esaminare quello ufficiale, che dovrà essere pubblicato in G.U.

Art. 8 – Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego	
Il testo *	<i>La lettura</i>
<p>1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p><i>Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego già previsti dalle leggi di stabilizzazione del 2011 e del 2010 si stabilisce</i></p>
<p>a) al comma 1 le parole " e 2013" sono sostituite dalle parole: ", 2013 e 2014";</p>	<p><i>a) blocco dei miglioramenti economici anche per il 2014</i></p>
<p>b) ai commi 2, primo e quarto periodo e 2- bis la parola " 2013" è sostituita dalla parola: "2014".</p>	<p><i>b) diminuzione anche per 2014 del 5 o 10% delle retribuzioni per i dirigenti che superano rispettivamente 90.000 e 150.000 euro annui;</i></p>
<p>c) Dopo il comma 17, sono inseriti i seguenti: 17-bis: "Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali comunque denominate ricadenti nel periodo 2013-2014, del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi del comma 2, art. 1, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni. Per il medesimo personale non si dà luogo senza possibilità di recupero al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a</p>	<p><i>c) blocco della contrattazione per tutto il pubblico impiego anche per il 2013 e il 2014</i></p> <p><i>Non viene corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2013 e 2014. Dal 2015 sarà calcolata,</i></p>

<p>decorrere dall'anno 2011".</p> <p>17-ter: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 47 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed all'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303, non si dà luogo al riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2013 e 2014. La predetta indennità è corrisposta a decorrere dall'anno 2015 con riferimento al triennio contrattuale 2015-2017 ed è calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dal "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993."</p> <p>d) al comma 21, primo, secondo, terzo e quarto periodo le parole "e 2013" sono sostituite dalle parole ", 2013 e 2014".</p>	<p><i>secondo le previsioni del protocollo sulle politiche del lavoro del 1993, sull'inflazione programmata.</i></p> <p><i>Continua il blocco delle retribuzioni anche per il personale non contrattualizzato</i></p>
<p>e) il comma 22 è sostituito dal seguente "Per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n.27, non sono erogati, senza possibilità di recupero, adeguamenti retributivi a titolo di acconto e/o conguaglio per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014; per tale personale, per il triennio 2013-2015, compete esclusivamente il conguaglio per l'anno 2015, determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n.27, spettante negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, è ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012, e del 32 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo.";</p>	<p><i>riguarda il personale della magistratura</i></p>

<p>f) al comma 23, primo periodo le parole "e 2012" sono sostituite dalle parole ", 2012 e 2013".</p>	<p><i>Continua il blocco delle retribuzioni per il personale della scuola anche per il 2013, fatti salvi gli accordi per il recupero degli scatti di anzianità, come previsto dall'art. 8, comma 14 della legge 122/2010, che non viene modificato "(Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica)"</i></p>
<p>2 Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è disposto quanto segue:</p>	
<p>a) gli importi previsti nella tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 23 aprile 2003, n. 109, nonché i trattamenti ad essi correlati, sono ridotti del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione del 10% si applica anche sull'assegno per oneri di rappresentanza dovuto ai sensi del comma 3 dell'Articolo 171 bis del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai capi delle rappresentanze diplomatiche negli importi determinati, da ultimo, con decreto dirigenziale del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 14 gennaio 2010;</p>	<p><i>Riguarda il personale in servizio all'estero</i></p>

<p>b) il trattamento economico spettante al personale assunto a contratto, ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non può in alcun caso superare l'importo dell'indennità di servizio all'estero e dell'assegno di sede così come rideterminati ai sensi della lettera a). Ove necessario, le retribuzioni fondamentali ed accessorie in godimento sono automaticamente ridotte senza dar luogo a riconoscimenti di assegni ad personam;</p>	<p><i>Riguarda il personale in servizio all'estero</i></p>
<p>c) gli importi previsti dall'articolo 1803, comma 1, lettere da a) ad e), dall'articolo 1804, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti alla metà;</p>	<p><i>Riguarda le forze armate</i></p>
<p>d) i commi 2 e 3, dell'articolo 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati;</p>	<p><i>Riguarda le forze armate</i></p>
<p>e) i commi 2 e 3, dell'articolo 3, della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati.</p>	<p><i>Riguarda i piloti della guardia di finanza</i></p>
<p>3. I permessi fruiti ai sensi dell'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto dai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ad esclusione di quelli richiesti per patologie del dipendente stesso o per l'assistenza ai figli o al coniuge, sono retribuiti al 50% ferma restando la contribuzione figurativa.</p>	<p><i>Viene ridotta del 50% la retribuzione dei permessi per l'assistenza ai disabili, con eccezione del dipendente stesso, dei figli o del coniuge, di cui alla legge 104/92.</i></p>